

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI

SEGRETARIO COMUNALE

FRA I COMUNI DI BORGARO TORINESE, SUSÀ E RUBIANA

(ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e art 10 del D.P.R.

04/12/1997, n. 465)

L'anno **duemiladiciannove** addì ____ del mese di _____,

TRA

Il **Comune di BORGARO TORINESE**, C.F. 83000090015, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott Claudio GAMBINO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

Il Comune di **SUSÀ**, C.F. 86501110018, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Pier Giuseppe GENOVESE, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

E

Il Comune di **RUBIANA**, C.F. 01817650011, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Gianluca BLANDINO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO

che le Amministrazioni Comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali (Borgaro Torinese n. ____ del _____ - Susa n. ____ del _____ - Rubiana n. ____ del _____), dichiarate immediatamente eseguibili, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

CIÒ PREMESSO

con la presente scrittura da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di BORGARO TORINESE, SUSA e RUBIANA stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART.2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di Borgaro Torinese, nel quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segretario Comunale convenzionato.

ART.3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida fino al 31/12/2024.

In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario attualmente in servizio quale titolare nel Comune di Borgaro Torinese, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente sezione regionale dell'Agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata a una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione potrà essere assunta entro il termine di sessanta giorni e non oltre il centoventesimo giorno dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della

convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune

dell'assunzione della precitata deliberazione e il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).

c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione e il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura -UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 – NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di BORGARO TORINESE, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale

comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo-convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di BORGARO TORINESE, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nei comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni convenzionati e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico e il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di BORGARO TORINESE, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri

previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di BORGARO TORINESE per il 55%, sul Comune SUSA per il 35% e sul Comune di RUBIANA per il 10%.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni di Susa e Rubiana il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dal Comune di Susa e di Rubiana in base agli accessi effettuati. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di BORGARO TORINESE, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Susa e di Rubiana, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 – ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue.

Ogni semestre il Comune di BORGARO TORINESE comunicherà ai Comuni di SUSA e di RUBIANA il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente. I Comuni di SUSA e di RUBIANA provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

– VICE SEGRETARIO

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale, potrà provvedere un Vice Segretario che verrà individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione tra i Vice Segretari in servizio nei Comuni convenzionati, in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

E' sempre fatta salva la possibilità che nei casi di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di Segretario della convenzione vengano assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall' Ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino) o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall' ex Agenzia e nominato dal Sindaco del Comune di BORGARO, sede della convenzione, che provvede, in accordo con gli altri Sindaci.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente periodo, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Il presente è stato redatto su pagine 6 e righe 18 sulla pagina 7 escluse le sottoscrizioni della pagina 7 sul testo cartaceo, nella quale sono apposte le firme autografe delle parti.

Le parti riconoscono l'atto, formato e stipulato in modalità elettronica, con acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 52 bis comma 1 Legge Notarile (Legge 16-2-1913 n. 89), conforme alle loro volontà e, pertanto, lo sottoscrivono. L'atto sottoscritto è successivamente acquisito in forma digitale mediante scansione ottica.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGARO TORINESE - CAPO CONVENZIONE

(Claudio GAMBINO) _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SUSA

(Pier Giuseppe GENOVESE) _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI RUBIANA

(Gianluca BLANDINO) _____

Visto per l'iscrizione a repertorio al n. ___ in data _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni BARBERA

(Firmato digitalmente)